

non è esatto perchè tutti gli atti devono essere registrati in un termine di venti giorni. Vi sono anzi cautele speciali per assicurare che gli atti che sono ricevuti da ufficiali giudiziari, cancellieri od altri, siano precisamente registrati nel termine dei venti giorni.

E questo che cosa dimostra? Dimostra che la tassa di registro è imposta, e non è lecito lasciar trascorrere il termine dei venti giorni, altrimenti (la legge è precisa) chi disubbidisce alla legge incorre in una specie di colpa.

Ora aggravando questa tassa è evidente che l'interessato, per isfuggire a questo aggravamento, ottempererà alle disposizioni della legge.

Queste sono le brevi osservazioni le quali io ho addotto a conforto ed a sostegno di quanto ho proposto.

**Presidente.** Rimane a svolgersi un emendamento dell'onorevole Curioni che è il seguente:

“ È condonata la multa comminata dalle leggi sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077, e sul registro, 13 settembre 1874, n. 2076, per le contravvenzioni al bollo e registro di atti e contratti stipulati prima d'oggi, purchè si presentino pel bollo e per la registrazione entro un mese dalla data della presente legge, se sono stipulati nel regno, ed entro due mesi se sono stipulati all'estero.

“ Trascorso questo termine avranno corso le tasse e multe portate dalla presente legge, anche per gli atti e contratti compiuti sotto il regime della legge anteriore. ”

A questo emendamento potrebbe associarsi l'onorevole Lagasi, il quale ha presentato un emendamento identico a quello dell'onorevole Curioni, poichè ambedue gli emendamenti non sono altro che una disposizione transitoria che potrebbe prendere posto nel secondo capoverso dell'articolo 2.

Onorevole Curioni, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Curioni.** Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Lagasi; vorrei introdurre nell'articolo alcune modificazioni di forma, che possono avere una grande importanza.

L'onorevole Lagasi propone che sia condonata la multa comminata dalla legge di bollo e registro non solamente per i contratti locatizi, ma anche per tutti gli altri contratti, purchè la denuncia sia fatta entro tre mesi se si tratta di contratti stipulati nel regno, e di un anno se si tratta di contratti stipulati all'estero.

Io desidererei invece che questa facilitazione fosse ridotta ad un mese, per i contratti stipulati

nel regno ed a due mesi per quelli stipulati all'estero. E ciò per questa ragione.

Siccome si tratta di aumentare diverse tariffe, specialmente quelle sui contratti di locazione di opere; io domando se lasciando tutto questo margine di tempo non si rischia di non far pagare la tassa per un anno, perchè basterà che si faccia mettere, per esempio, nel contratto la data di Parigi, per avere il doppio vantaggio di non pagare nè la tassa, nè la multa per un anno.

Per queste considerazioni d'accordo con l'onorevole Lagasi propongo, come ho detto, che il tempo necessario per la denuncia degli atti sia ridotto ad un mese per quelli stipulati all'interno, ed a due per quelli stipulati all'estero.

**Presidente.** L'emendamento dell'onorevole Lagasi è il seguente:

“ È condonata la multa comminata dalle leggi sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077, e sul registro, 13 settembre 1874, n. 2076, per la tardività del bollo e del registro di atti e contratti stipulati prima di oggi, purchè essi si presentino pel bollo e per la registrazione entro tre mesi dalla data della presente legge, se sono stipulati nel regno ed entro un anno se sono stipulati all'estero.

“ È pure condonata la multa inflitta dalla legge catastale dell'11 agosto 1870, n. 5784, per la tardiva presentazione delle volture, a condizione, per altro, che le volture stesse siano presentate entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. ”

Onorevole Lagasi, intende Ella di svolgerlo?

**Lagasi.** Vi rinunzio.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole Tortarolo propone la seguente aggiunta:

“ Art. 2. Vengono conservate le esenzioni specificate nell'articolo 150 della legge 13 novembre 1874 sulle tasse di registro.

“ Le esenzioni stesse vengono estese alle locazioni e contrattazioni contemplate dall'articolo 46 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza. ”

L'onorevole Tortarolo ha facoltà di parlare.

**Tortarolo.** Il provvedimento di legge che stiamo discutendo, io l'accetto in mancanza di meglio; o se ora prendo a parlare, è solo per diminuire qualche asperità prevedibilissima nell'applicazione della legge.

Ho udito uno degli oratori che mi hanno preceduto affermare che, in forza dell'articolo 2, ogni